



Direzione AGRICOLTURA

Settore Agricoltura Sostenibile

DETERMINAZIONE NUMERO: 508 DEL: 05 MAG 2010

Codice Direzione: DB1100

Codice Settore: DB1110

Legislatura: 9

Anno: 2010

Oggetto

Sostegno allo sviluppo rurale: regolamenti CE n. 1698/2005 e n. 1320/2006. D.G.R. n. 48-13326 del 15.02.2010: azioni agroambientali approvate dalla Commissione anteriormente al primo gennaio 2007 - Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni - Campagna 2010

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-13326 in data 15 febbraio 2010 ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione nella campagna 2010 delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni ai sensi di azioni agroambientali del PSR 2000-2006 (reg. CE 1257/99) e del programma agroambientale regionale (reg. CEE 2078/92).

La citata D.G.R. ha destinato al finanziamento di tali domande un importo di spesa pubblica totale pari a 466.860 €, di cui il 44% a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) ed il 56% a carico dei fondi nazionali.

La Direzione regionale agricoltura è stata incaricata dalla Giunta regionale, di emanare, per quanto di competenza, le disposizioni necessarie all'attuazione della citata D.G.R. ed in particolare di definire i termini di scadenza, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti.

Nell'ambito delle disposizioni di attuazione della D.G.R. in oggetto ed in concordanza con le disposizioni emanate per la misura 214 con la Determinazione n. 402 del 13.04.2010, viene concessa la facoltà di trasformare determinati impegni in corso assunti ai sensi del reg. CE n.1257/99 (come la misura F del PSR 2000-2006) in nuovi impegni ai sensi del reg. CE n.1698/2005 aventi durata quinquennale, in considerazione del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 11 del reg. (CE) n. 1320/2006, recante disposizioni per la transizione all'attuale regime di sostegno.

Riguardo i termini di scadenza, tenuto conto della premessa della citata DGR n. 48-13326 del 15.02.2010 e delle indicazioni pervenute dall'Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura (ARPEA) è consentito fissare un termine ultimo successivo al 17 maggio 2010, che costituisce,

invece, la scadenza per l'accoglimento delle domande che hanno acquistato efficacia dopo il primo gennaio 2007, relative a misure connesse alla superficie.

Con l'approvazione della presente Determinazione l'incarico conferito dalla Giunta regionale viene completamente svolto.

Si fa riserva di apportare le integrazioni o rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

- I. di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 48-13326 del 15 febbraio 2010, le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni ai sensi dei seguenti interventi/azioni:
 - a. intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92;
 - b. azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
 - c. azione decennale F4 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
 - d. azione quinquennale F2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.


Tali disposizioni, sono contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente Determinazione;

- II. di autorizzare ai sensi dell'art. 11 del reg. (CE) n. 1320/2006 la trasformazione di determinati impegni in corso d'esecuzione ai sensi del reg. (CE) 1257/99 in nuovi impegni del reg. (CE) 1698/2005, aventi durata quinquennale, secondo quanto indicato in allegato alla presente determinazione.
Di tale possibilità si è già tenuto conto in modo complementare nel bando per la presentazione di domande di aiuto/pagamento della misura 214, emanato con la Determinazione n. 402 del 13.04.2010.


La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Gli estensori:

MRR/FS



IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Gianfranco CORGIAT LOIA



REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE 11 AGRICOLTURA

CAMPAGNA 2010

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER
LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELLE AZIONI AGROAMBIENTALI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007:

- REG. CEE N. 2078/92: Intervento F
- REG. CE N. 1257/99: Misura F

INDICE

PARTE 1 NORME E COMPETENZE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. COMPETENZE
3. RINVIO

PARTE 2 DOMANDE DI PAGAMENTO

4. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5. BENEFICIARI
6. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE
7. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE

PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ESECUZIONE

9. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
10. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO
11. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

12. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE
13. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

***PARTE 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI
PAGAMENTO***

14. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE
DAL PSR
15. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA
DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
16. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

PARTE 6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE

17. **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL REG. CEE N. 2078/92**
Intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del Programma agroambientale regionale
18. **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLE AZIONI AGROAMBIENTALI (MISURA F) DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006**

PARTE 1 NORME E COMPETENZE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La corresponsione degli aiuti per le azioni agroambientali approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 e tuttora aventi impegni in corso di esecuzione, il cui finanziamento è transitato a carico del fondo europeo FEASR, è legata al rispetto delle norme e disposizioni di seguito elencate:

- ◇ ai sensi del Programma Agroambientale Regionale:
 - il regolamento europeo di riferimento, rappresentato dal reg. CEE n. 2078/92;
 - il Programma regionale pluriennale (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994), le Istruzioni operative allegate alla D.G.R. n. 347-42272 del 29/12/1994;
 - il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze;
 - la D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;
 - il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 in tema di riduzioni ed esclusioni, con particolare riferimento all'art. 26 *Norme di rinvio*.

- ◇ ai sensi della Misura F del PSR 2000-2006:
 - i regolamenti europei di riferimento, ossia il reg. CE n. 1257/99 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG) abrogato dal reg. 1698/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2007 ma che rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione anteriormente a tale data; il reg. CE n. 1258/99 (relativo al finanziamento della politica agricola comune) ed il reg. CE 1320/2006 (recante disposizioni per la transizione al nuovo regime di sostegno allo sviluppo rurale); il reg. CE n. 817/2004 (recante disposizioni di applicazione del reg. 1257/99); il reg. CE 796/2004 e s.m..i che applica le disposizioni in materia di gestione e di controllo.;
 - il Piano di Sviluppo Rurale (rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/indicepsr.htm), le Istruzioni applicative allegate alla D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 3 del 17/1/2001);
 - il D.M. n. 6306 del 4/12/2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/2002;
 - le Determinazioni n. 152 del 21/07/2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004), n. 90 dell'1/06/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005) e n. 279 del 21/11/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006) per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;
 - il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
 - il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 in tema di riduzioni ed esclusioni, con particolare riferimento all'art. 26 *Norme di rinvio*.

2. COMPETENZE

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare disposizioni procedurali ed organizzative e disposizioni sull'attuazione degli impegni.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

 3

L'ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati). Sulla base di convenzioni stipulate con l' ARPEA, gli Enti delegati provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione di elenchi di liquidazione.

Recentemente il Consiglio Regionale ha operato il riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

Le nuove Comunità montane sono state formalmente costituite con appositi decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno anche indicato la sede provvisoria degli enti sorti per aggregazione.

Nella tabella all'ultima pagina del presente documento viene riportato l'elenco degli enti risultanti dal riordino che in merito alla misura F ed al reg. CEE 2078/92 provvedono all'esecuzione delle fasi prima illustrate.

A conclusione degli accertamenti circa il possesso dei requisiti, degli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e del rispetto degli impegni agroambientali, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spetta la corresponsione degli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono stati incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali in Piemonte e possono essere incaricati dall'agricoltore di provvedere alla predisposizione delle domande per conseguire aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i software in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massale nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

3. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale ed in particolare di misure agroambientali.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

PARTE 2 DOMANDE DI PAGAMENTO

4. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il beneficiario degli aiuti, in ogni anno del periodo di impegno successivo al primo per il quale la domanda di aiuto è stata ritenuta ammissibile, è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La mancata presentazione della domanda entro i termini specificati al par. 8, comporta la decadenza della medesima domanda a partire dal primo anno di adesione all'azione agroambientale.

5. BENEFICIARI

Le presenti disposizioni sono indirizzate:

- agli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'**intervento F** "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92;
- agli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2001 ai sensi dell'azione decennale **F7** "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- agli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale **F4** "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- agli imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2006 da specifici beneficiari dell'azione quinquennale **F2** "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006";
- agli imprenditori agricoli che subentrano a precedenti titolari di domande appartenenti alle categorie di cui ai trattini precedenti.

6. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande vengono compilate con riferimento ai dati del fascicolo aziendale ed indicano nel dettaglio l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, e degli impegni.

Il controllo sul rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn) a norma del reg. CE n. 1257/99 e del reg. CE n. 817/2004 riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Le domande devono inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, approvate con Determinazione dirigenziale, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.



7. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 Gestione informatica delle domande

Come noto, la gestione delle domande agroambientali, avviene in modalità informatizzata a partire dalla loro predisposizione utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Trattandosi di domande di pagamento, si considera verificata la condizione che le aziende beneficiarie dei premi risultino iscritte all'Anagrafe agricola unica del Piemonte e che abbiano conferito mandato ad un CAA per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le aziende agricole che subentrano negli impegni tenuti da aziende beneficiarie ma non siano iscritte all'Anagrafe agricola unica e non abbiano costituito un fascicolo, devono conferire mandato ad un CAA, scelto liberamente, fornendo un documento di identità in corso di validità.

I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito, in quanto esso è già coperto da contributo pubblico.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>

7.2 Modalità di compilazione e di presentazione

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

- a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.
Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

- b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.
La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) a conclusione della procedura, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la stessa data stabilita per la trasmissione di cui al paragrafo 8.

7.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Nel caso di richieste di contributi, rappresenta errore bloccante, che impedisce la trasmissione telematica, l'assenza di indicazione delle coordinate bancarie nel modello di domanda.

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE

8.1 Domande di pagamento e loro eventuali modifiche

La scadenza per la trasmissione telematica agli Enti delegati delle domande di pagamento è fissata all'**11 giugno 2010**, termine coincidente con quello stabilito per le domande relative agli impegni agroambientali connessi alle unità di bestiame adulto (UBA).

Tale termine tiene conto della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del reg. CE 73/2009.

Entro tale scadenza, in caso di necessità dovuta ad eventuali errori di compilazione, ecc., potranno essere trasmesse con nuovo invio telematico domande di modifica della domanda di pagamento già trasmessa.

I dati oggetto della domanda di modifica dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli Enti delegati nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità già indicate al par. 7.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

Qualora pervengano, entro i termini consentiti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Se le eventuali domande di modifica (e quella di revoca di cui al par. 8.2) non sono riferite o non siano riconducibili ad una domanda precedente verrà presa in considerazione la prima domanda di pagamento.

Dopo l'11 giugno 2010 ogni domanda è considerata irricevibile.

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo delle domande di pagamento (e delle eventuali domande di modifica) dovrà avvenire entro le ore 12.00 dell'11 giugno 2010.

Gli Enti delegati potranno in qualsiasi fase del procedimento di loro competenza richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli Enti delegati potranno richiedere, inoltre, qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

8.2 Revoca totale o parziale delle domande

Ai sensi dell'art. 22 del reg. CE 796/2004, la revoca totale o parziale della domanda può essere effettuata per iscritto in qualsiasi momento e può essere autorizzata.

Le revoche non possono essere autorizzate nel caso riguardino le seguenti irregolarità:

- irregolarità riscontrate nella domanda di pagamento già comunicate all'agricoltore dall'autorità competente (o comunque a lui rese note);
- irregolarità rilevate nel corso di un controllo in loco.

PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI IN CORSO DI ESECUZIONE

9. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le modifiche della situazione aziendale (o che comunque condizionano il rispetto degli impegni), intervenute dopo la presentazione delle domande, vanno notificate agli Enti competenti entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento.

10. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

Secondo l'art. 26, comma 3 del Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009, le domande di pagamento relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo 2000-2006 ai sensi del reg. CE 1257/99 o precedentemente assunti ai sensi del reg. CEE 2078/92 possono prevedere la modifica in riduzione delle superfici a suo tempo dichiarate.

Vedasi a tale proposito il par. 15.

11. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Nuove superfici assoggettate ad impegno non sono ammissibili a premio, fatta eccezione per le eventualità specificate per l'azione F7, di cui al par. 18.6.

PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

12. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Il sistema informativo consentirà alla Direzione regionale Agricoltura, agli Organismi delegati e all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti agli Organismi delegati da parte dell'ARPEA o della Direzione regionale competente, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

13. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione.

Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'articolo 68 del reg. (CE) n. 817/2004. I controlli amministrativi comprendono controlli incrociati, tra l'altro, con i dati del sistema integrato.

I controlli in loco ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 817/2004 e s.m. sono svolti su un campione minimo del 5% delle aziende che presentano domanda di pagamento.

I richiedenti che non siano risultati ammissibili in seguito ai controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari controllati in loco.

Si rimanda al Manuale procedurale delle Misure agroambientali di Arpea che definisce gli argomenti oggetto del presente paragrafo.

PARTE 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI PAGAMENTO

14. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR 2007-2013

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Ai sensi del reg. CE del Consiglio n. 1320/2006 i pagamenti a sostegno dello sviluppo rurale da effettuarsi dopo il 31/12/2006 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, per l'effettuazione dei pagamenti ai sensi della Misura F e del reg. CEE 2078/92 verranno applicate le medesime regole di esclusione applicate ai beneficiari del PSR 2007-2013, riportate di seguito.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

1. non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
2. non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
3. non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
4. non abbiano restituito somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
5. abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
6. siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello Stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

15. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o delle norme di BPA comporta l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni applicative regionali, in merito alle conseguenti riduzioni o esclusioni di premio nell'ambito dello sviluppo rurale.

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli articoli 70, 71 e 72 del reg. CE 817/2004.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati al par. 1, ossia le disposizioni regionali in materia di impegni essenziali ed accessori del PSR 2000-2006 o del reg. CEE 2078/92.

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 all'art. 26 *Norme di rinvio*, nel caso di violazioni di misure agroambientali di cui al reg. CEE 2078/92 prevede l'applicazione del DM 159 del 27.03.1998 e nel caso delle misure agroambientali di cui al reg. 1257/99 prevede l'applicazione del D.M. 6306 del 4.12.2002.

Tuttavia, secondo il comma 2 dello stesso art. 26 è possibile applicare le disposizioni del medesimo DM n.30125 nel caso risultino più favorevoli al beneficiario.

16. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m., nei provvedimenti indirizzati ai richiedenti contributi pubblici, predisposti dagli Enti delegati all'istruttoria e ad altre funzioni di autorizzazione e/o di controllo, deve essere indicata l'Autorità a cui è possibile presentare un eventuale ricorso ed il relativo termine.

Avverso i provvedimenti adottati dagli Enti delegati non è possibile presentare alla Regione ricorso gerarchico o istanza di riesame.

A tutela delle posizioni di interesse legittimo è possibile presentare alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

PARTE 6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE

17. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO AI SENSI DEL REG. CEE N. 2078/92

Intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del Programma agroambientale regionale

A seguito dell'abrogazione del reg. CEE 2078/92 non è possibile accettare nuove adesioni alle misure previste da tale regolamento né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata indicata dal Programma Agroambientale Regionale (PAR).

E' previsto altresì il completamento del periodo di impegno nell'ambito della stessa misura del PAR.

17.1 Riduzione delle Superfici dichiarate con la domanda di pagamento

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 ha stabilito che nei confronti di agricoltori che effettuino riduzioni delle superfici (e/o delle UBA) entro il 31.12.2010 è possibile non applicare le riduzioni, esclusioni o le decadenze per difformità derivanti dal medesimo DM 30125 o dal Decreto 27 marzo 1998, n. 159 "Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze".

17.2 Aumenti di superficie

Gli aumenti di superficie non sono ammissibili a premio.

17.3 Trasferimento di impegno

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti conformemente all'art. 20, par. 1 del reg. CE 746/96.

17.4 Casi in cui non viene richiesto il rimborso dei premi

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (art. 12 del reg. CE 746/96).
Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all'Ente presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.
Il reg. CE 746/96 ed il Decreto Ministeriale n. 159/98, che hanno dettato le modalità di applicazione del reg. CEE 2078/92, non stabiliscono per gli impegni ventennali la durata ritenuta significativa. Si ritiene di stabilire tale durata adottando i medesimi criteri utilizzati nel Piano di Sviluppo Rurale. Pertanto, se l'agricoltore cessa la sua attività dopo 12 anni, senza che la successione sia possibile, non dovrà restituire i premi fino ad allora percepiti;
- cessione fino al 20% della superficie iniziale oggetto di impegno senza che si verifichi subentro nell'impegno (PAR-Disposizioni generali, par. 9).

18. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLE AZIONI AGROAMBIENTALI (MISURA F) DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

18.1 Disposizioni comuni

A seguito dell'abrogazione del reg. CE 1257/99 non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali previste da tale regolamento né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni indicata dal PSR 2000-2006.

E' previsto altresì il completamento del periodo di impegno nell'ambito della stessa misura del PSR 2000-2006, ad eccezione del caso consentito per l'azione F2, illustrato al par. 18.6.

18.2 Riduzione delle Superfici dichiarate con la domanda di pagamento

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 ha stabilito che nei confronti di agricoltori che effettuino riduzioni delle superfici (e/o delle UBA) entro il 31.12.2010 è possibile non applicare le riduzioni, esclusioni o le decadenze per difformità derivanti dal medesimo D.M. 30125 o dal Decreto 4 dicembre 2002 "Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga".

18.3 Aumenti di superficie

Si ritiene che una superficie aggiuntiva inserita sotto impegno a fine periodo di impegno non possa determinare miglioramenti nel beneficio ambientale prodotto dall'applicazione dell'azione.

Pertanto, non vengono ammessi a premio gli aumenti di superficie.

Ad ogni modo per i titolari delle domande di prosecuzione degli impegni ai sensi del presente capitolo, verranno ammessi a premio gli aumenti dovuti ad acquisizioni di superfici o di capi provenienti da altre aziende che hanno analoghi impegni in corso.

18.4 Trasferimento di impegno

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire il sostegno già percepito per la superficie ceduta.

18.5 Casi in cui il rimborso dei premi non è dovuto

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (definiti dall'art. 39 del reg. CE 817/2004).
Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all'Ente (Provincia o Comunità Montana) presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno 3 anni rispetto ai 5 previsti o almeno 6 anni rispetto ai 10 previsti) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile;
- cessione fino al 2,5% all'anno della superficie iniziale oggetto di impegno a partire dal 3° anno di esecuzione dell'azione, senza che si verifichi subentro nell'impegno (PSR 2000-2006 - cap. 6 *Procedure* lettera c) *Norme che regolano il periodo di attuazione: Trasferimento dei terreni*).

18.6 Disposizioni valide per le specifiche azioni

Azione F2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" (Durata 5 anni)

Non sono ammissibili a finanziamento eventuali ampliamenti della superficie oggetto di impegno.

Sono invece ammissibili a finanziamento gli ampliamenti riconducibili all'acquisizione di terreni già oggetto di premio della stessa azione.

Ai sensi dell'art. 11 del reg. CE n. 1320/2006 si autorizza la trasformazione degli impegni in corso di esecuzione ai sensi dell'azione F2 in un nuovo impegno di durata quinquennale ai sensi dell'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013.

Tale eventualità è stata già espressa nel bando della campagna 2010 per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento della misura 214 (D.D. n. 402 del 13.04.2010).

Azione F4 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" (Durata 10 anni)

Non sono ammissibili a finanziamento eventuali ampliamenti della superficie oggetto di impegno né aumenti collegati alla forma di progettazione collettiva.

Sono invece ammissibili a finanziamento gli ampliamenti riconducibili all'acquisizione di terreni già oggetto di premio della stessa azione.

Azione F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" (Durata 10 anni)

Non è ammissibile a finanziamento l'ampliamento della superficie oggetto di impegno, ad eccezione del caso descritto di seguito.

ALLEGATO

Esclusivamente nel caso in cui siano stati acquisiti nuovi terreni entranti a far parte della superficie aziendale, al fine di rispettare la quota di incidenza degli elementi ambientali e paesaggistici prevista dal PSR 2000-2006 pari al 5-10% rispetto alla SAU, è necessario accrescere la superficie sottoposta agli impegni dell'azione. Essa verrà riconosciuta a premio.



Reg. CEE 2078/92 e Reg. CE 1257/99; Misura F

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Mattide Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	VALLI CURONE GRUE E OSSONA, VAL BORBERA E VALLE SPINTI	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	ALTA VAL LEMME, ALTO OVADESE, ALTA VALLE ORBA, VALLE ERRO E BORMIDA DI SPIGNO	Via Negri di Sanfront, 2	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI PO, BRONDA INFERNOTTO E VARAITA'	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTA VALLE TANARO, VALLI MONGIA, CEVETTA, LANGA CEBANA E VALLI MONREGALESI	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA E LANGA DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	(Comuni delle VALLI GESSO, VERMENAGNA, PESIO E BISALTA DELLE ALPI DEL MARE)	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via Bailla, 22 - Fraz. Sovazza -	28011	ARMENO	NO E VCO
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	VALLI CHISONE E GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	(Comuni delle VALLI ANTRONA, VALLI ANTIGORIO, DIVEDRO, FORMAZZA VALLE OSSOLA, MONTEROSA, VAL VIGEZZO, VAL BOGNANCO)	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	VAL GRANDE, ALTO VERBANO E VALLE CANNOBINA	Via per Unchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC